

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-481	del 05/06/2017
Oggetto	Sezione di Forlì-Cesena. Approvazione convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli” per l'attivazione di un tirocinio formativo di orientamento nella forma di alternanza studio e lavoro.	
Proposta	n. PDTD-2017-484	del 01/06/2017
Struttura adottante	Sezione di Forlì-Cesena	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Sezione di Forlì-Cesena	
Dirigente proponente	Dott. Stambazzi Mauro	
Responsabile del procedimento	Poggi Loretta	

Questo giorno 05 (cinque) giugno 2017 presso la sede di Viale Salinatore, 20 in Forlì, il Direttore della Sezione di Forlì-Cesena, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione di Forlì-Cesena. Approvazione convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli” di Forlì per l'attivazione di un tirocinio formativo di orientamento nella forma di alternanza studio e lavoro.

RICHIAMATE:

- la Legge 24.06.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini di formazione e orientamento;
- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997" sui tirocini formativi e di orientamento";
- la legge 29 marzo 2003, n.53 “delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” con particolare riferimento all'art. 4 “alternanza scuola lavoro”;
- il D.Lgs 10 settembre 2003, n.276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.14 febbraio 2003, n.30;
- il D.Lgs.15 aprile 2005, n.77 “ Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4 delle L. 28 marzo 2003, n.53;
- le indicazioni contenute nella circolare n.24 emanata in data 12 settembre 2011 dal Ministero del Lavoro in materia di tirocini estivi e di orientamento;
- la legge regionale n.7 del 19/07/2013 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla L.R. 1/8/2005 n. 17”;
- la DDG n° 63 del 28/07/2015 con la quale è stata approvata la “Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture Arpa-Emilia Romagna;
- il Regolamento ARPAE sul decentramento amministrativo -approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 13/07/2016 -allegato C) lett. J), secondo cui l'adozione di atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi presso il Nodo compete ai Direttori della Sezioni stesse;

VISTA:

- la richiesta, conservata agli atti, con la quale il Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli” di Forlì di seguito indicato come “soggetto promotore”, chiede la disponibilità ad accogliere studenti per lo svolgimento di esperienza di tirocinio formativo e di orientamento nella forma di “alternanza studio e lavoro” presso la Sezione di Forlì-Cesena;

PREMESSO:

- che da un indagine effettuata presso il Servizio Territoriale è emersa la disponibilità ad accogliere n. 1 studente proveniente dal soggetto promotore;

PRESO ATTO:

- che la convenzione relativa al tirocinio formativo di orientamento nella forma di “alternanza studio lavoro” sottoscritta da Arpae Sezione di Forlì-Cesena e dal soggetto promotore, acquisita agli atti con prot. PGFC/20177438 del 16/05/2017 e allegata sub A) quale parte integrante del presente atto, ed il progetto formativo di orientamento acquisito agli atti con prot. PGFC/2017/8359 del 31/05/2017, prevedono, fra l'altro, le seguenti condizioni di svolgimento dell'esperienza studio-lavoro:
 - 1) durata predeterminata della frequenza dal 19/06/2017 al 30/06/2017 per un totale di nr. 50 ore
 - 2) apertura di posizione assicurativa ai fini INAIL e RCT per i tirocinanti, a cura del soggetto promotore (Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli”);
 - 3) individuazione di un Tutor aziendale e di Tutor dell'Istituto;

CONSIDERATO :

- che il costituendo rapporto tra Arpae e lo studente, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per l'Agenzia;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio accogliente;

SU PROPOSTA :

- del Direttore di Arpae Sezione di Forlì-Cesena, Dott. Mauro Stambazzi, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93 la Dott.ssa Loretta Poggi

DETERMINA

- 1) di approvare la convenzione allegata sub A) ed il progetto formativo acquisiti agli atti rispettivamente con prot. PGFC/20177438 del 16/05/2017 e con PGFC/2017/8359 del 31/05/2017 concernenti il tirocinio estivo di orientamento di uno studente proveniente dal Liceo Scientifico Statale “Fulceri Paulucci di Calboli” di Forlì presso il Servizio Territoriale di Arpae Sezione di Forlì-Cesena;
- 2) che il tirocinio si svolgerà dal 19/06/2017 al 30/06/2017 per un totale di nr. 50 ore e che il costituendo rapporto tra Arpae e gli studenti, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo ed onere retributivo per Arpae.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to Dott. Mauro Stambazzi)



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro 13 - 47121 FORLÌ

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PROT. N.

Tra

Il Liceo Scientifico Statale "Fulcieri Paulucci di Calboli" con sede in Forlì, Via Aldo Moro n. 13, codice fiscale 80004540409 di seguito denominato "**Soggetto promotore**", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Susi Olivetti nata a Forlì (FC) il 29/09/1966,

e

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA
con sede in FORLÌ (FC), VIALE SALINATORE 20
P.IVA/C.F. 04290860370

di seguito denominato "**Soggetto ospitante**", rappresentato dal legale rappresentante o per esso dal Funzionario incaricato:
STAMBAZZI dott. MAURO
nato a RIMINI (RN) il 10/04/1953,

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il **Soggetto ospitante** si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le proprie strutture, studenti, di seguito denominati "tirocinanti" su proposta del **Soggetto promotore**, per tirocini finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro.

il **Soggetto ospitante** è in possesso di spazi adeguati, di attrezzature idonee e di competenze professionali per consentire lo svolgimento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro in conformità alle norme vigenti, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

L'accoglimento del tirocinante, da parte del **Soggetto ospitante**, per un periodo di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

L'accoglimento del tirocinante minorenni per un periodo di apprendimento, da parte del **Soggetto ospitante**, in ambiente lavorativo non comporta per lo stesso l'acquisizione della qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, il tirocinante è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del suddetto decreto.

Art.3

Per ciascun tirocinante, beneficiario del percorso di Alternanza scuola lavoro, inserito nella struttura del **Soggetto ospitante** in base alla presente Convenzione, è predisposto un Progetto formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo e culturale dell'indirizzo di studio, che pur non allegato materialmente è parte integrante della presente Convenzione stessa.

Il Progetto formativo personalizzato è congiuntamente predisposto da un docente tutor interno, designato dal **Soggetto promotore**, e da un tutor esterno, designato dal **Soggetto ospitante**.

Il Progetto formativo personalizzato, contenente gli obiettivi, le competenze, la durata e le modalità di svolgimento previste per ciascun tirocinio, deve essere sottoscritto dalle parti coinvolte (docente tutor interno, tutor esterno, tirocinante/soggetto esercente la potestà genitoriale).

Art. 4

L'attività di formazione ed orientamento del percorso di Alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata dal docente tutor interno e dal tutor esterno.

Il docente tutor interno ed il tutor esterno condividono lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. predispongono il Progetto formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. controllano la frequenza da parte del tirocinante durante lo svolgimento del Progetto formativo personalizzato;
3. procedono alla valutazione del percorso formativo di Alternanza scuola lavoro;
4. verificano il rispetto da parte del tirocinante degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008; in particolare concordano le azioni necessarie da intraprendere nel caso in cui il tirocinante non rispetti gli obblighi a cui è tenuto.

Il docente tutor interno svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

1. assiste il tirocinante nel percorso di Alternanza scuola lavoro e ne verifica il corretto svolgimento;
2. monitora l'attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalla stessa;
3. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza scuola lavoro, da parte del tirocinante;
4. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso.

Il tutor esterno svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

1. favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso, coordinandosi anche con le altre figure professionali presenti nella struttura del **Soggetto ospitante**;
2. garantisce l'informazione/formazione del tirocinante sui rischi specifici aziendali, anche con riguardo alla disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla sicurezza dei dati personali per la tutela della privacy;
3. coinvolge il tirocinante nel processo di valutazione dell'esperienza;
4. redige una scheda di valutazione finale per fornire al **Soggetto promotore** ulteriori elementi per valutare l'attività del tirocinante e l'efficacia del processo formativo.

Art. 5

Durante lo svolgimento del percorso di Alternanza scuola lavoro il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto formativo personalizzato secondo le modalità indicate;

2. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti previsti dal **Soggetto ospitante**;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a conoscenze, informazioni e/o dati acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza e/o altre evenienze;
5. rispettare gli obblighi ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.

Art. 6

Il **Soggetto promotore** garantisce la copertura assicurativa per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia Assicurativa BENACQUISTA polizza n. 21651.

Il **Soggetto ospitante** si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del percorso, a comunicare l'evento al **Soggetto promotore** appena possibile, comunque entro il giorno successivo al verificarsi dell'evento, in modo che si possano inviare tempestivamente le necessarie segnalazioni.

Il **Soggetto promotore** garantisce la formazione di base dello studente beneficiario del percorso di Alternanza scuola lavoro in materia di norme relative a igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.

Art. 7

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, rimane valida fino alla conclusione dell'anno scolastico, in data 31 agosto 2017, e si applica ai Progetti formativi personalizzati il cui svolgimento abbia inizio e conclusione all'interno dell'arco temporale di validità della stessa.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al **Soggetto promotore** e al **Soggetto ospitante** di risolvere la presente convenzione, in qualsiasi momento, mediante motivata comunicazione formale da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC o lettera Raccomandata R.R.

Forlì

(firma per il **Soggetto promotore**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susi Olivetti

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

(firma per il **Soggetto ospitante**)